



Comune di Marta---Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)

Tel. 076187381 – Fax 0761873828

Sito web www.comune.marta.vt.it

Ordinanza n. 07 del 10.04.2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO DI UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;

Ritenuto che l'attuale situazione di emergenza nazionale, che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata, impone ai Sindaci, presso ogni realtà, l'assunzione immediata di ogni ulteriore misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica nel luogo specifico, che non sia in contrasto con le misure statali e regionali, e, che rientri nei limiti di oggetto di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. n.19/2020, per fronteggiare compiutamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che, anche in questo Comune dove in questi ultimi giorni si è rappresentato un aumento, se pur lieve, di positivi al COVID 19, si rendono necessarie ed urgenti ulteriori e specifiche misure mirate al contenimento dell'epidemia;

Ritenuto che il D.L. n. 19 del 25.3.2020 non abbia né abrogato, né interdetto l'operatività del potere di ordinanza sindacale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio del Comune di Marta, a salvaguardia della salute pubblica;

Vista la circolare della Prefettura di Viterbo - Ufficio Territoriale del Governo del 08.04.2020;

Vista l'ulteriore circolare della Prefettura di Viterbo - Ufficio Territoriale del Governo del 09.04.2020 n.24696;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art.50, comma 5, D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale,

ORDINA

l'applicazione delle seguenti misure specifiche:

1. su tutto il territorio del Comune di Marta, in luogo pubblico o aperto indistintamente al pubblico, all'interno degli esercizi commerciali, autorizzati all'apertura, e, in qualsiasi luogo, diverso dalla privata dimora, **deve essere mantenuta la distanza di sicurezza, interpersonale, di almeno un metro;**
2. su tutto il territorio comunale di Marta è fatto obbligo a chiunque, in movimento pedonale in luogo pubblico o aperto indistintamente al pubblico, di adottare tutte le misure precauzionali consentite atte a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, indossando **adeguati dispositivi di protezione (DPI), che si sostanziano in mascherine,** o, in subordine, qualunque altro idoneo indumento, a copertura di naso e bocca;
3. di disporre che le misure di cui ai punti precedenti hanno durata dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune e fino a che non intervengano modifiche al decreto legge n.19 del 2020 o circolari che dispongano la cessazione di tali disposizioni.
4. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta, quando il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020;
5. di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti, di cui all'art. 13 della legge n. 689/81;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- a) ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

DISPONE

La trasmissione del presente atto per opportuna conoscenza, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio;
- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Al Comando Stazione Carabinieri Marta;
- Al Comando Polizia Locale.



Il Sindaco
Maurizio Lacchini